

Regione Lazio

DIREZIONE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 giugno 2024, n. G08406

Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra la Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e NUE 112" e la "Azienda regionale per l'Emergenza Sanitaria 118", per lo svolgimento in collaborazione di attività di tipo tecnico e gestionale del Modulo Sanitario Regionale.

OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra la Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e NUE 112" e la "Azienda regionale per l'Emergenza Sanitaria 118", per lo svolgimento in collaborazione di attività di tipo tecnico e gestionale del Modulo Sanitario Regionale.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

VISTA la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 "*Sistema integrato regionale di protezione civile*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", come modificato, da ultimo, dal regolamento regionale n. 9 del 23/10/2023, il quale all'art. 8, lettera R, definisce la declaratoria delle competenze della "Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 96 del 26 febbraio 2024 con la quale è stato conferito al dott. Massimo La Pietra l'incarico di Direttore della neocostituita Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e NUE 112", a seguito della riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 e come previsto dal r.r. 1/2002 e s.m.i.;

VISTO l'atto di organizzazione n. G04105 del 10.04.2024 con il quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e NUE 112", con decorrenza 1 maggio 2024;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e s.m.i. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore";

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 109/2013 che ha istituito l'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Regione Lazio, nel quale sono iscritte le organizzazioni di protezione civile del territorio, che rappresentano una parte fondamentale del Sistema regionale di protezione civile, in quanto rappresentano il maggior strumento attraverso il quale la Protezione civile regionale interviene in tutte le situazioni emergenziali;

VISTO il regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 "Misure a favore del Organizzazioni di volontariato di protezione civile", e s.m.i. in particolare l'art. 18 *ter* del *Capo III bis*, rubricato «*Concessioni in comodato d'uso di mezzi ed attrezzature*»;

VISTO il regolamento regionale 14 ottobre 2019, n.18, il quale inerisce ai requisiti per l'iscrizione nel succitato Elenco, la cui gestione informatizzata avviene attraverso il software "Modulo di Gestione delle Organizzazioni" (MGO) e ne disciplina le modalità di permanenza;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza;

VISTA la legge regionale 3 agosto 2004, n. 9, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria 118;

VISTO il DPCM 28 giugno 2011, "Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe";

VISTO il DPCM 24 giugno 2016 "Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale";

CONSIDERATO che la Protezione civile della Regione Lazio, nella competente Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e NUE 112" - di seguito Direzione - dispone di diverse competenze e dotazioni, strumentali al sistema sociosanitario, la cui gestione è affidata alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale succitato tramite lo strumento contrattuale del comodato d'uso a titolo gratuito;

RILEVATO che tra le attività di protezione civile regionale rientra il soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi e, tra i compiti connessi alle attività, la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;

DATO ATTO che la "Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118" - di seguito ARES - è Ente dipendente della Regione Lazio, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che espleta le attività di gestione e coordinamento della fase di allarme e di risposta extraospedaliera alle emergenze sanitarie, ivi compresa l'emergenza neonatale, di trasporto del sangue, degli organi e di trasporti secondari legati al primo intervento e provvede al raccordo con le attività svolte dai medici di medicina generale addetti alla continuità assistenziale nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria territoriale;

PRESO ATTO che le attività di competenza dell'ARES si svolgono, oltre che con mezzi, strutture e personale gestiti direttamente, anche con un sistema di approvvigionamento "doppio binario", alternativamente mediante convenzioni dirette e pubblici contratti;

CONSIDERATO che l'ARES, alla quale è affidata la gestione del Modulo Sanitario Regionale - di seguito MSR - ha manifestato la volontà di avvalersi del supporto della Direzione per le attività connesse e/o comunque collegate alla gestione del succitato MSR;

CONSIDERATO che la succitata legge regionale n. 2/2014 e s.m.i. prevede che la Direzione regionale competente in materia di protezione civile possa predisporre programmi di intesa con soggetti pubblici e privati inerenti alle attività di protezione civile e che possa stipulare con le strutture operative, organi, enti e soggetti pubblici e privati, apposite convenzioni che agevolino lo svolgimento delle attività di protezione civile, per assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza;

CONSIDERATO che la Direzione dispone, tramite le organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale, di volontari, mezzi, strutture e know-how in grado di soddisfare le richieste di ARES, esclusivamente in merito alle attività tecnico gestionali del Modulo sanitario regionale;

CONSIDERATO che lo svolgimento in collaborazione con ARES 118 di attività di tipo tecnico e gestionale connesse al Modulo Sanitario Regionale, nell'agevolare il perseguimento di obiettivi propri dell'Azienda suddetta, consente, parimenti, di potenziare l'efficacia delle attività di protezione civile poste in essere dalle componenti del Sistema integrato regionale di protezione civile;

CONSIDERATO pertanto, fruttuoso, instaurare un rapporto di cooperazione istituzionale volto ad efficientare la gestione del Modulo Sanitario Regionale, tramite attività di stoccaggio, custodia, montaggio e manutenzione;

VISTA la condivisione di intenti tra la Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e NUE 112" e l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118, focalizzata nell'Accordo Quadro di cui allo

Allegato "schema di Accordo Quadro" - corredato del proprio Allegato A - della presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di procedere alla stipula del suddetto Accordo Quadro tra la Direzione e l'ARES 118, il quale ha validità di anni 2, con decorrenza dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato con scambio, mezzo PEC, di relativa manifestazione di volontà delle Parti;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a valere sui capitoli di bilancio regionale;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate

1. di stipulare con la "Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118", l'Accordo Quadro finalizzato ad instaurare un rapporto di cooperazione istituzionale volto ad efficientare la gestione del Modulo Sanitario Regionale, e di approvarne lo schema di cui all'Allegato "Schema di Accordo Quadro" - corredato del proprio Allegato A - della presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'Accordo Quadro in questione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
3. di rimandare ad eventuali convenzioni la definizione di piani specifici di attività;
4. di stabilire che l'Accordo in questione ha validità di anni due, con decorrenza dalla data della sottoscrizione e che potrà essere rinnovato con scambio, mezzo PEC, di relativa manifestazione di volontà delle Parti;
5. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio e secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Massimo La Pietra

Allegato “schema di Accordo Quadro”

ACCORDO QUADRO

PER LA GESTIONE DEL MODULO SANITARIO REGIONALE (MSR)

TRA

Regione Lazio - Direzione regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112, C.F....., con sede legale in, Via, n..... in persona del Direttore p.t.....giusta nomina di cui alla DGR..... domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche Direzione)

E

Azienda regionale per l’Emergenza Sanitaria 118, C.F./P.IVA....., con sede legale in, Via.....n....., in persona del Direttore Amministrativo, Dott....., su delega del, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche ARES 118)

Visti

- La legge n. 225 del 24 febbraio 1992 di istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e s.m.i. “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenda regionale di protezione civile" e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 14 ottobre 2019, n.18, il quale inerisce ai requisiti per l'iscrizione nell' Elenco Territoriale delle organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Regione Lazio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della l.r. 2/2014 e successive modifiche e integrazioni
- il regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 “Misure a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione regionale n. G08276 del 28/07/2018, avente oggetto “Definizione dei Moduli Funzionali della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 96 del 26 febbraio 2024 con la quale è stato conferito al dott. Massimo La Pietra l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Emergenza, Protezione Civile e NUE 112”;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza;
- la legge regionale 3 agosto 2004, n. 9, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118;
- il DPCM 28 giugno 2011, “Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe”;

- il DPCM 24 giugno 2016 "Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale";

Premesso che

- la Regione, ai sensi e per gli effetti della summenzionata normativa, provvede alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile nonché all'organizzazione del Sistema regionale di protezione civile, costituito dalla Regione, dalle province, dai comuni, anche in forma associata, da Roma Capitale, nonché da ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi comprese le organizzazioni di volontariato di protezione civile, al fine di tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
- la Protezione civile della Regione Lazio, nella competente Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e NUE 112", dispone di diverse competenze e dotazioni, strumentali al sistema sociosanitario, la cui gestione è affidata alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio, tramite lo strumento contrattuale del comodato d'uso a titolo gratuito;
- le organizzazioni di volontariato sono una parte fondamentale del suddetto Sistema, e rappresentano il mezzo attraverso il quale la Protezione civile regionale interviene su tutto il territorio per le attività di protezione civile; la Regione provvede al loro impiego e coordinamento mediante attivazione per opera della Sala Operativa di Protezione Civile – S.O.R.;
- tra le attività di protezione civile rientra il soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi e, tra i compiti connessi alle attività, la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
- la succitata l.r. 2/2014 e s.m.i. prevede che la Direzione regionale competente in materia di protezione civile possa predisporre programmi di intesa con soggetti pubblici e privati inerenti alle attività di protezione civile e che possa stipulare con le strutture operative, organi, enti e soggetti pubblici e privati, apposite convenzioni che agevolino lo svolgimento delle attività di protezione civile, per assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza;
- L'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118 - è Ente dipendente della Regione Lazio, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che espleta le attività di gestione e coordinamento della fase di allarme e di risposta extraospedaliera alle emergenze sanitarie, ivi compresa l'emergenza neonatale, di trasporto del sangue, degli organi e di trasporti secondari legati al primo intervento; provvede al raccordo con le attività svolte dai medici di medicina generale addetti alla continuità assistenziale nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria territoriale.
- Le attività di competenza di ARES si svolgono, oltre che con mezzi, strutture e personale gestiti direttamente, anche con un sistema di approvvigionamento "doppio binario" alternativamente mediante:
 - a) convenzioni dirette
 - b) pubblici contratti
- l'ARES ha manifestato la volontà di avvalersi del supporto della Direzione per le attività connesse e/o comunque collegate alla gestione del MSR, di cui all' allegato A del presente Accordo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Direzione dispone, tramite le organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio, di volontari, mezzi, strutture e know-how in grado di soddisfare le richieste di ARES, esclusivamente in merito alle attività di gestione del modulo sanitario regionale;

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1- Premesse e Rapporti fra le parti -

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si considerano integralmente riportate nel presente articolo
2. I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro.

Art. 2- Oggetto e finalità -

1. L' Accordo Quadro ha come oggetto lo svolgimento di attività di tipo tecnico e gestionale finalizzate ad agevolare il perseguimento di obiettivi propri di ARES 118, il raggiungimento dei quali dispiega, altresì, i propri effetti sull'efficacia complessiva delle attività di protezione civile poste in essere dalle componenti del Sistema Integrato regionale di protezione civile - quali:
 - assicurare la custodia, la piena funzionalità, la corretta manutenzione, il mantenimento in esercizio in caso di dispiegamento in situazioni emergenziali, nonché il potenziamento, della capacità operativa del Modulo Sanitario Regionale - di seguito MSR;
 - garantire la pronta disponibilità e il tempestivo dispiegamento del MSR:
 - a) per le attività addestrative attuate da ARES 118, volte al miglioramento della preparazione tecnico-operativa del personale addetto alla gestione del MSR;
 - b) per gli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione in occasione di emergenze di rilievo regionale, connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, che richiedono l'attivazione di ARES 118;
 - c) per gli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione in occasione di emergenze di rilievo nazionale, connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali l'ARES 118 si attiva, previa richiesta da parte del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'ARES 118 e la Direzione attribuiscono massimo interesse al raggiungimento di tali obiettivi, riconducibili al perseguimento delle finalità di pianificazione e di preparazione alla gestione delle emergenze, nonché di contrasto attivo alle calamità e, anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Accordo Quadro, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Art. 3 - attività delle Parti -

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, verranno realizzate le seguenti attività da entrambe le parti:
 - a) mantenimento e gestione, in idoneo luogo di custodia e stoccaggio individuato in accordo con l'ARES 118, dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature facenti parte del MSR, avendo particolare riguardo agli aspetti di fruibilità dei beni e di pronta dislocazione sul territorio regionale in caso di emergenza;
 - b) aggiornamento e costante attuazione di un programma di manutenzione ordinaria di tutti i mezzi, materiali e attrezzature facenti parte del MSR, con particolare riguardo a quelli conferiti in comodato d'uso dall'ARES 118;
 - c) aggiornamento delle procedure di attivazione del MSR condiviso con l'ARES 118, che garantisca adeguata tempestività di intervento, assicuri una reperibilità operativa sulle 24 ore e

congrua disponibilità di volontari;

- d) aggiornamento ed attuazione di programmi di esercitazioni promossi dall'ARES diretti al personale coinvolto nella gestione del MSR, finalizzati al corretto uso dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature facenti parte del suddetto Modulo, ivi compresi quelli concessi in comodato d'uso dell'ARES 118, anche mediante l'organizzazione di apposite prove di soccorso, nei quali trovi adeguato risalto la trattazione delle tematiche della salute e della sicurezza, in coerenza con i provvedimenti di attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. /81/2008 e s.m.i.;
 - e) aggiornamento e periodici report che la Direzione invia ad ARES sullo stato di manutenzione e funzionalità dei mezzi e delle attrezzature concessi in comodato d'uso;
 - f) elaborazione di proposte per l'ulteriore implementazione del MSR, anche mediante l'integrazione di mezzi, materiali e attrezzature già in possesso della protezione civile regionale, ovvero ulteriori mezzi, materiali ed attrezzature che potranno essere concessi in comodato d'uso alla Direzione da parte di ARES 118;
 - g) attivare idonee procedure contabili per l'anticipazione e il saldo, da parte dell'ARES, degli importi inerenti alle attività realizzate per le finalità di cui all'art.2.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente p.2, le Parti concordano sull' ipotesi progettuale di costituire un polo logistico-formativo integrato presso il sito di Capena, con l'obiettivo di rafforzare la loro collaborazione e di adibirlo, tra l'altro, a luogo di stoccaggio del MSR al fine di agevolare la pronta partenza nei casi di emergenza.

Art. 4 - Modalità operative -

1. Le attività di cui al precedente art. 3 verranno realizzate dalla Direzione attraverso il coinvolgimento - mediante gli istituti giuridici di cui dispone - delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell' Elenco Territoriale della Regione Lazio, che abbiano la disponibilità delle professionalità ed, eventualmente, delle risorse e dei mezzi a supporto degli interventi di natura sanitaria di competenza dell'ARES, inerenti al MSR.
2. Le attività di cui al precedente art. 3 verranno realizzate secondo il cronoprogramma concordato tra le Parti, modificabile su proposta motivata di ciascuna Parte, su accordo di entrambe.
3. I mezzi e le attrezzature eventualmente affidate da ARES in comodato d'uso gratuito alla Direzione, verranno definite puntualmente, mediante apposito elenco sottoscritto tra le Parti, all'atto della concessione del suddetto materiale.
4. Le modalità di attivazione del MSR, con le relative tempistiche, saranno disciplinate da specifica procedura operativa sottoscritta dalle Parti.

Art. 5 - Impegni della Direzione -

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la Direzione, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, si impegna a:

- a) attivare le procedure di competenza per l'individuazione delle Organizzazioni di volontariato di cui al precedente p.4 e per la formalizzazione del coinvolgimento di quelle rispondenti ai requisiti richiesti, secondo gli istituti giuridici ritenuti congrui;
- b) elaborare una procedura che consenta all' ARES 118, in caso di emergenza, di ottenere una rapida attivazione, da parte della S.O.R., delle organizzazioni di volontariato che, individuate secondo le modalità e secondo le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 1, supporteranno l'ARES nelle attività tecnico - gestionali del MSR;
- c) prescrivere i seguenti adempimenti alle organizzazioni di volontariato anzidette, al fine di assicurare le attività volte all'implementazione e al rafforzamento della gestione del MSR:

- in caso di emergenza, garantire a disposizione di ARES personale qualificato entro 3 ore dalla richiesta inviata all'Area Emergenza e Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Lazio - di seguito S.O.R.- per caricare, trasportare, allestire e gestire le attrezzature sul luogo delle operazioni; l' emergenza inizia al momento dell'attivazione dell'organizzazione da parte della S.O.R. su richiesta di ARES; l'emergenza perdura fino al rientro in sede e al ripristino delle attrezzature, ovvero fino ad alcune ore o giorni, in base alle necessità.
- garantire la partecipazione dei volontari operativi alle esercitazioni di caricamento, allestimento, impiego e ripristino dei mezzi e delle attrezzature;
- garantire che il personale impiegato nelle attività convenzionali utilizzerà i DPI e ogni altro materiale al fine di espletare le attività oggetto della presente convenzione in piena sicurezza e comunque nel rispetto della normativa di riferimento;
- garantire che i propri volontari inseriti nei programmi di attività e che intervengono in attività formative ed operative, anche in situazioni di crisi o di emergenza, siano coperti dalla prevista assicurazione contro infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi;
- far rispettare le direttive trasmesse da ARES 118 negli interventi dalla stessa richiesti;
- garantire la partecipazione ai percorsi formativi organizzati dall'ARES 118 per tutti gli operatori inseriti nelle attività oggetto del presente Accordo Quadro, al fine di accrescere le cognizioni tecniche e pratiche necessarie per lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni tecnico - gestionali richieste dall'ARES.
- La Direzione si impegna, inoltre a:
 - realizzare le attività previste nel presente Accordo Quadro con continuità per il periodo concordato, sostanzialmente suddivise in attività di custodia e manutenzione del MSR e in attività di trasporto, montaggio e gestione del Modulo anzidetto;
 - dare immediata comunicazione all'ARES delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività concordate;
 - mettere a disposizione ulteriori mezzi e personale, su eventuale richiesta di ARES e se disponibili.

Art. 6 - Impegni di ARES 118 -

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, l'ARES 118, si impegna a:

- garantire la copertura finanziaria delle attività di cui all'art. 3 del presente Accordo Quadro, sia facenti capo, eventualmente, alla Direzione, sia facenti capo alle organizzazioni di volontariato che, individuate secondo le modalità e secondo le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 1, supporteranno l'ARES nelle attività tecnico - gestionali del MSR;
- stabilire, concordandole con la Direzione, le modalità di accreditamento degli importi dovuti, eventualmente, alla Direzione, per attività ad essa facenti capo direttamente, nonché degli importi dovuti alle organizzazioni di volontariato.
- L'ARES si impegna, inoltre a:
 - in caso di emergenza, a contattare l'Area Emergenza e Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Lazio - di seguito S.O.R.- per attivare le organizzazioni individuate al fine dell'attivazione per le attività di caricamento, trasporto, allestimento e gestione delle attrezzature sul luogo delle operazioni;
 - a comunicare prontamente le modalità di gestione complessiva dell'emergenza e le aspettative relative al suo termine, al fine di consentire alle organizzazioni attivate di pianificare le attività

del proprio intervento;

- comunicare con congruo anticipo il calendario delle esercitazioni e dei corsi di formazioni relativi alle esercitazioni di caricamento, allestimento, impiego e ripristino dei mezzi e delle attrezzature;
- fornire puntuali direttive negli interventi dalla stessa richiesti;
- realizzare le attività previste nel presente Accordo Quadro con continuità per il periodo concordato;
- dare immediata comunicazione alla Direzione delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività concordate.

Art. 7 - Convenzioni -

1. In attuazione del presente Accordo Quadro, la Direzione e l'ARES 118 potranno stipulare specifiche convenzioni aventi ad oggetto piani specifici di attività, coerenti con le finalità dello stesso e con gli impegni assunti.
2. Al fine di dare attuazione al presente Accordo Quadro, la Direzione stipulerà con le organizzazioni di volontariato di cui al precedente art. 4, rispondenti ai requisiti richiesti, specifiche convenzioni aventi ad oggetto la definizione delle attività di cui all'art. 3, in tutti gli aspetti ad esse inerenti.
3. Le convenzioni saranno coerenti con gli impegni assunti dalle Parti del presente Accordo Quadro e con le stesse verranno definiti gli specifici obiettivi da conseguire e le attività da realizzare, nonché gli oneri reciproci delle Parti.

Art. 8 - Protocolli operativi e allegato tecnico -

1. Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, L'ARES e la Direzione predisporranno, di comune accordo, specifici e distinti protocolli operativi inerenti sia alle attività di custodia e manutenzione del MSR, sia alle attività di trasporto, montaggio e gestione del Modulo, nonché un allegato tecnico relativo alle modalità di rendicontazione delle somme percepite per le attività rese in adempimento di quanto previsto dal presente Accordo Quadro, come dettagliate nelle convenzioni allo stesso direttamente collegate.
2. La già menzionata documentazione tecnica sarà concordata tra le Parti e adottata con successivi atti.

Art. 9 - Efficacia e Durata -

1. Il presente Accordo Quadro è valido per due anni dalla data della sottoscrizione; a scadenza potrà essere rinnovato tramite scambio, mezzo PEC, di relativa manifestazione di volontà.
2. L'efficacia del presente Accordo Quadro è subordinata alla condizione sospensiva della stipulazione delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato che, individuate secondo le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 1, supporteranno l'ARES nelle attività tecnico- gestionali del MSR.

Art. 10 - Modifiche e integrazioni-

Le Parti possono ampliare e/o modificare le finalità, le azioni e gli impegni di cui al presente Accordo Quadro, previa intesa e mediante atto scritto.

Art. 11 - Riservatezza-

Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento dell'attività di cui al presente Accordo Quadro.

Art. 12 - Trattamento dati personali-

Le Parti provvedono al trattamento dei reciproci dati unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo Quadro, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), al D.lgs. N. 196 del 2003 e s.m.i. e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13 - Risoluzione anticipata -

Ciascuna Parte può risolvere il presente Accordo Quadro in ogni momento, previa comunicazione da inviare mediante PEC con preavviso di 20 giorni, senza oneri a proprio carico.

Art.14 - Attività negoziale e Foro competente -

1. Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo Quadro è stato oggetto di specifica trattativa internamente e in ogni singola sua parte.
2. Per eventuali controversie, è competente il Foro di Roma.

**Letto, firmato e sottoscritto
Roma**

**Per Direzione regionale Emergenza
Protezione civile e NUE 112
Il Direttore
Dott.**

**per ARES118
Il Direttore Amministrativo
Dott.**

ALLEGATO A**Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118****MODULO SANITARIO REGIONALE****N. 3 Gruppi elettrogeni da 3 Kw per PMA****N. 3 Porta-barelle ruotate campali****n. 15 Telai universali per supporto barelle****n. 5 Tende pneumatiche 7x5 m, con relativi accessori****n. 5 Climatizzatori campali per le tende pneumatiche****n. 2 Gruppi elettrogeni da 35 Kw per l'alimentazione del MSR****n. 4 Lampade scialitiche per le aree di trattamento del MSR****n. 15 Barelle d' Emergenza impilabili****n. 3 Lavandini campali per le aree di trattamento del MSR****n. 10 Brandine da campo per il personale ARES del MSR****n. 6 Torri faro portatili, per PMA****n. 6 Panche pieghevoli****n. 3 Gazebo pieghevoli****n. 1 Torre faro autotrainabile con generatore di corrente****n. 6 Carrelli sanitari per emergenze****n. 1 Frigorifero porta farmaci****n. 3 Lampade da campeggio****n. 6 Torce elettriche portatili****n. 5 Roll containers****n. 1 Cassetteria****n. 4 Pannelli porta oggetti da pronto soccorso****n. 8 Sedie pieghevoli****n. 2 Lavagne a tre piedi****n. 5 Tavolini pieghevoli**